

N. 23181/2017 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**TREDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale,  
nella persona del Giudice Dr Francesca Maria Ferruta (nuova assegnataria del  
procedimento giusta provvedimento di riassegnazione in data 15.04.2021 della  
Presidente Dr Loredana Pederzoli),  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 23181/2017 R.G. promossa dal:

[REDACTED]

[REDACTED]

contro il

[REDACTED]

**CONVENUTI**

OGGETTO: responsabilità dell' Amministratore del Condominio

CONCLUSIONI:

per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato (in copia cortesia) nel corso della udienza del 8.7.2021- da intendersi qui trascritto;

per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato (in copia cortesia) nel corso della udienza del 08.07.2021 - da intendersi qui trascritto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Condominio di via [REDACTED] Milano a (di seguito, il "Condominio"), in persona dell'Amministratore pro-tempore, citava in giudizio ex art. 163 c.p.c. il Signor [REDACTED] (di seguito, il "Signor [REDACTED]") e la [REDACTED] (di seguito, la "Società"), in persona del [REDACTED] pro-tempore, ovvero del medesimo Signor [REDACTED], al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, in solido tra loro - danni cagionati da *mala gestio*, con riferimento agli anni 2012-2015, e quantificati in Euro 206.396,61 -, nonché la condanna alla presentazione del rendiconto di amministrazione condominiale per il medesimo periodo di gestione, e, infine, alla consegna di tutta la documentazione inerente il Condominio per l'intero periodo assoggettato alla gestione degli stessi.

Questi (in sintesi) i fatti: l'assemblea del Condominio nominava amministratore il Signor [REDACTED] in data 03.11.2008, il quale ricopriva al contempo la qualifica di Socio e di Amministratore Unico della Società [REDACTED] (a dire del Condominio, anch'essa interessata nella gestione condominiale).

Il Signor [REDACTED] veniva revocato dal mandato di amministrazione del Condominio, in data 19.06.2015, e l'incarico conferito alla Signora [REDACTED] (di seguito, la "Signora [REDACTED]").

Questa ultima richiedeva più volte al Signor [REDACTED] di fornirle tutta la documentazione relativa alla gestione del Condominio, in ottemperanza all'art. 1129 c.c..

Il suddetto passaggio di consegne risultava, tuttavia, incompleto. Nonostante le plurime richieste (anche per il tramite del Legale della Signora [REDACTED]), il Signor [REDACTED] non produceva la documentazione ancora mancante.

Tra quanto da lui consegnato, emergevano lettere dei fornitori del Condominio in merito a fatture rimaste insolute, attinenti al periodo di gestione in cui lo stesso era amministratore.

La Signora [REDACTED], pertanto, affidava ad un Professionista, ovvero alla Dr [REDACTED] (Dr Comm. e Rev. Contabile), la revisione legale dei consuntivi relativi agli esercizi 2013-2014 e 2014-2015, sulla base della documentazione ricevuta dal Signor [REDACTED].

La relazione risultante dall'analisi dei consuntivi predetti metteva in evidenza una posizione di credito del Condominio pari a € 206.396,61 nei confronti dei propri condomini, contro una posizione di debito pari a € 152.904,93 per fatture non pagate ai fornitori, mettendo in evidenza delle discrepanze tra quanto registrato nei consuntivi e quanto effettivamente versato dai condomini (cfr. doc. 9, fascicolo di parte attrice).

Sulla base delle risultanze della perizia contabile, il Condominio esperiva tentativo di Mediazione nei confronti del Signor [REDACTED] e della Società, il quale aveva esito negativo (cfr. doc. 11, fascicolo di parte attrice).

In data 06.02.2016, il Signor [REDACTED] inviava al Condominio una comunicazione, su carta intestata della Società [REDACTED], affermando che l'ammanco di cui alle scritture contabili fosse stato causato dall'attività fraudolenta di un collaboratore della Società,

riconoscendo la propria responsabilità oggettiva nell'accaduto. Il Signor [REDACTED], pertanto, offriva di corrispondere al Condominio lo importo di € 50.000,00, affinché non si procedesse nei confronti suoi e della Società, né in sede civile né penale (cfr. doc. 12, fascicolo di parte attrice).

Il Condominio in data 22.10.2015 deliberava in sede assembleare il piano di rientro per far fronte ai pagamenti dovuti ai fornitori (cfr. doc. nr. 16, fascicolo di parte attrice). Il Condominio, in seguito, non prendeva in considerazione l'offerta del Signor [REDACTED], ma, ritenendo che il dissesto di cui sopra fosse dovuto a *mala gestio* dello stesso, anche per il tramite della Società [REDACTED], ricorreva al Tribunale per ottenere il sequestro conservativo *ante causam* ex art. 671 c.p.c. avanti il presente Tribunale sui beni di titolarità dei convenuti (procedimento nr. [REDACTED] R.G.).

Il Giudice Dr. Santolini emetteva un Decreto di Sequestro in data 01.03.2017. Allo esito della udienza di discussione per la convalida, in data 15.03.2017, tale provvedimento veniva confermato.

In data 30.03.2017, il Signor [REDACTED] e la Società proponevano Reclamo avverso tale provvedimento.

In merito al Reclamo il Tribunale, in composizione collegiale, in data 27.4.2017 rigettava integralmente le istanze del Signor [REDACTED] e della Società, confermando l'impugnata Ordinanza.

A seguito dell'esito favorevole del suddetto procedimento cautelare (nr. [REDACTED] R.G.), il Condominio promuoveva il presente giudizio.

Si costituivano in data 03.10.2017 il Signor [REDACTED] e la Società. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva della Società che - a loro dire - mai era stata coinvolta nella gestione del Condominio, cui provvedeva unicamente il Signor [REDACTED]. Inoltre, essi affermavano che, poiché l'analisi contabile contemplava un lasso di tempo troppo

ridotto per effettuare uno studio corretto, non fosse possibile imputare al Signor [REDACTED] distrazioni e/o ammanchi nella gestione del Condominio. Di conseguenza, i convenuti chiedevano l'accertamento dell'assenza di irregolarità contabili riconducibili all'operato di quest'ultimo.

Il giudizio veniva assegnato allo stesso Giudice Dr. Santolini e, per tale motivo, i convenuti proponevano la riconsuazione del Giudice ex art. 51, comma 1, nr. 4) c.p.c. in data 18.09.2017.

Il fascicolo processuale veniva così trasmesso al Presidente della Sezione del Tribunale tabellamente competente Dr Marangoni il 26.09.2017, affinché, in sede collegiale, decidesse sulla riconsuazione. Si provvedeva anche (in data 9.10.2017) alla sospensione del giudizio fino all'esito della procedura di riconsuazione.

La decisione veniva adottata in data 26.10.2017, dal Tribunale in composizione collegiale, con rigetto della domanda di riconsuazione.

Alla prima udienza, il giorno 10.05.2018 (avanti al Giudice Dr Nico Santolini) i Procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di ulteriori memorie integrative e difensive, cosicché veniva fissata l'udienza successiva il 19.02.2019.

L'attore presentava memoria integrativa datata 08.06.2018, sostenendo la legittimazione passiva della Società, sulla base di diversi elementi, tra cui i pagamenti effettuati dal Condominio nei suoi confronti, le comunicazioni con i fornitori del Condominio e le missive scritte dal Signor [REDACTED] su carta intestata della Società (cfr. doc. nnr. 9 e 12, fascicolo di parte attrice).

I convenuti presentavano memoria difensiva in data 06.06.2018, dove riferivano del deposito di una denuncia-querela, da parte di trenta condomini, il giorno 16.03.2016 nei confronti del Signor [REDACTED], volta a ottenere la condanna dello stesso per

appropriazione indebita (proc. pen. nr. [REDACTED] R.G.). Secondo i convenuti, all'esito dell'istruttoria effettuata dal Pubblico Ministero, la distrazione doveva essere quantificata in € 17.831,26, importo molto inferiore a quello risultante dalla relazione del consulente contabile di parte attrice. Di conseguenza, chiedevano la riduzione dell'importo dell'Ordinanza di Sequestro. Inoltre, dei suddetti condomini-querelanti, undici si costituivano parte civile. Ciò induceva i convenuti ad asserire un rischio di contrasto di giudicati in sede civile e penale, chiedendo dunque la sospensione del giudizio *de quo* ex art. 295 c.p.c. in quanto – a dir loro – la definizione del procedimento penale costituiva presupposto per quello civile.

Il Condominio rispondeva puntualmente alle asserzioni di controparte con memoria datata 05.07.2018. In primo luogo, veniva sottolineato come il Condominio fosse un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli Condomini, a scanso di equivoci di duplicazione dei processi e di potenziale contrasto degli esiti. In secondo luogo, con riferimento ai diversi importi contestati al Signor [REDACTED], l'attore sosteneva la diversità dei *petitum* delle due cause civile e penale: la prima era volta all'accertamento e condanna al risarcimento di un danno *patito e patiendo* derivante dalla *mala gestio* del [REDACTED] per l'importo complessivo di € 206.396,61, mentre la seconda addebitava allo stesso [REDACTED] il reato di appropriazione indebita per l'importo accertato di € 17.831,26. Per il medesimo motivo, la parte attrice si opponeva alla domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. e alla domanda di riduzione dell'ammontare del sequestro.

I convenuti producevano una seconda memoria difensiva, sostenendo che la *mala gestio* e i danni derivanti dalla stessa non fossero provati, e, in ogni caso, non potessero essere loro imputabili. Infatti, essi affermavano che la perizia della Dr Alfieri non avesse valore probatorio.

L'attore controbatteva, con memoria datata 27.07.2018, sottolineando che quando l'accertamento dei fatti richieda particolari conoscenze tecniche, la consulenza tecnica ben possa costituire fonte di prova.

All'udienza del 19.02.2019, il Procuratore delle parti convenute dava atto della pronuncia della Sentenza penale, chiedendo il deposito della stessa unitamente alla istruttoria contabile disposta dal Pubblico Ministero in tale sede. Il Giudice Dr Loredana Pederzoli, nuova assegnataria del procedimento, accoglieva tale istanza e fissava udienza per la produzione della documentazione il giorno 12.06.2019.

Nel corso di tale udienza, i Procuratori delle parti depositavano la Sentenza penale nr. [REDACTED] R.G. Dep. Sent. (nr. [REDACTED] R.G. Tribunale e nr. [REDACTED] R.G. N.R.). Il Procuratore di parte attrice insisteva per l'ammissione della C.T.U. tecnico-contabile, nella persona della Dr Alfieri, mentre le parti convenute si opponevano a tale istanza, sostenendo che l'istruttoria del P.M. già si fondasse sulla relazione contabile della Dr Alfieri e che l'ammissione di un'ulteriore C.T.U. avrebbe implicato il rischio di incongruenze. Il Giudice Dr Pederzoli, con ordinanza riservata, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni il giorno 16.01.2020. Esperito l'incombente, il Giudice invitava le parti a depositare le comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica nei termini di legge.

Con ordinanza in data 21.07.2020, il Giudice Dr Pederzoli, preso atto del persistere di un divario tra le ricostruzioni contabili delle parti acquisite in giudizio, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo una Consulenza Tecnica di Ufficio contabile. Veniva nominato C.T.U. il Dr Comm. Michele Megaro, con fissazione dell'udienza, per il giuramento ed il conferimento dell'incarico, il giorno 08.10.2020. Nel corso di tale udienza, gli veniva posto il quesito di ricostruire "la situazione di dare e avere tra le parti in relazione al mandato conferito per la gestione condominiale e per cui è causa

così determinando con puntualità e specificazione il saldo attivo a favore del condominio”. Il Giudice, dopo aver concesso i termini per il deposito della relazione del C.T.U. e per eventuali osservazioni delle parti, fissava udienza in data 22.03.2021 per l’ulteriore corso.

All’udienza del 22.03.2021, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni il giorno 08.07.2021.

Con provvedimento in data 15.4.2021 la Presidente Dr Pederzoli riassegnava il procedimento allo scrivente giudice.

Nel corso della udienza del 8.7.202, avanti lo scrivente Giudice, nuovo assegnatario del procedimento, i Procuratori delle parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni. Il Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

In via preliminare, deve essere affrontata la questione di legittimazione passiva della Società [REDACTED] ad essere convenuta nel presente giudizio. Come risulta dalla visura prodotta nel fascicolo di parte attrice (cfr. doc nr. 2), la Società prevede come oggetto sociale, tra gli altri, lo svolgimento dell’attività di amministrazione condominiale. Il Signor [REDACTED], oltre ad essere il socio di maggioranza della Società, ne è anche l’Amministratore Unico. In ragione di ciò, il Condominio ritiene che la Società sia stata coinvolta nella gestione amministrativa dello stesso, nel periodo in cui era affidata al Signor [REDACTED], nonostante nell’assemblea del 03.11.2008 avesse attribuito l’incarico di amministratore solo al Signor [REDACTED] (cfr. doc. nr. 1, fascicolo di parte attrice). A sostegno, il Condominio allega numerosi accrediti effettuati dal proprio conto corrente a favore della Società (cfr. doc. nr. 8, fascicolo di parte attrice). Il conto corrente intestato al Condominio è, di norma, aperto e gestito dall’amministratore, come disposto dall’art. 1129, comma 7 (“L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a

qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”) e comma 12, nr. 3 c.c.. Gli importi ivi transitati dovrebbero essere impiegati per sostenere le spese del Condominio.

A riguardo, in assenza di un rapporto contrattuale tra la Società e il Condominio volto alla prestazione di servizi (mai accennato, né documentato), si deve giungere a conclusione che le somme siano state attribuite alla Società dal Signor [REDACTED], senza una causa apparente.

Sono altresì documentate alcune comunicazioni con i fornitori del Condominio, relative a servizi prestati allo stesso, indirizzate alla Società, e non al Signor [REDACTED], lasciando intendere un’ingerenza di questa nella gestione condominiale e nei rapporti con i fornitori (cfr. doc. nr. 6, fascicolo di parte attrice). A tal proposito, nelle suddette comunicazioni, il Signor [REDACTED] non sembra aver mai smentito il ruolo della Società nell’amministrazione del Condominio.

Infine, rileva la lettera del Signor [REDACTED] datata 06.02.2016, contenente la proposta di rifondere al Condominio € 50.000,00 al fine di concludere ogni processo civile e penale intrapreso nei confronti dello “Studio Lator e del suo legale rappresentante Sig. [REDACTED]”. Tale lettera era stilata su carta intestata della Società (cfr. doc. nr. 12, fascicolo di parte attrice) ed in essa si asseriva che il dissesto fosse stato cagionato da un collaboratore dello studio. Ne deriva che la Società, ed i relativi collaboratori, fossero nella possibilità accedere al conto corrente del Condominio, la cui tenuta, come visto sopra, rientra nell’attività gestoria dell’amministratore. Quanto contenuto nella comunicazione è definibile come un’ammissione del Signor [REDACTED] di aver amministrato il Condominio per il tramite della Società.

Tutti questi elementi portano fortemente a ritenere una confusione tra le qualifiche del Signor [REDACTED] quale amministratore del Condominio e Socio-Amministratore Unico della Società, tanto da poter affermarsi un ruolo della Società nell'amministrazione del Condominio. Infatti, sia nei rapporti con il Condominio, sia nei rapporti con i fornitori terzi, vi è sempre stato il coinvolgimento della Società. Pertanto, deve essere affermata la sua legittimazione passiva a prendere parte a questo giudizio.

Nel merito, deve essere verificata l'asserita *mala gestio* del Condominio attribuita ai convenuti per gli esercizi 2012-2015.

La vertenza è stata oggetto di diverse analisi contabili, tra cui si annoverano la relazione della Dr Alfieri e quella del C.T.U. Dr Megaro. Le suddette analisi prendevano mosse dalla documentazione presentata dal Signor [REDACTED] relativamente al Condominio e rilevavano delle criticità. Infatti, in ciascuna verifica, risultavano dai consuntivi dei crediti del Condominio nei confronti dei propri condomini e, per contro, numerosi debiti per fatture insolute, documentate da lettere di sollecito dei fornitori (cfr. doc. nr. 8, fascicolo di parte attrice). Ciò determinava delle incongruenze tra quanto messo per iscritto nei consuntivi e quanto effettivamente versato dai condomini a titolo di spese condominiali, a copertura di quanto dovuto ai fornitori. Ebbene, tutte le verifiche effettuate rilevavano chiaramente un dissesto nella contabilità del Condominio durante il periodo 2013-2015, quando l'amministrazione era affidata al Signor [REDACTED] (che la esercitava congiuntamente alla Società). In particolare, la C.T.U. del Dr Michele Megaro rilevava:

operazioni in addebito per le quali non è stato possibile risalire a voci nei consuntivi e/o preventivi presenti per un valore di Euro 44.202,19;

mancato accantonamento del Fondo TFR del custode per l'importo di Euro 11.423,53;

debiti verso fornitori non ancora pagati per un valore di Euro 127.820,44.

La C.T.U. contabile, nel caso di specie, ben si presta a costituire una prova oggettiva su cui fondare l'accertamento della *mala gestio* dei convenuti, poiché trattasi di un accertamento fattuale rilevabile solo con determinate competenze tecniche (Cass. 3710/2003).

Anche in sede penale è stata disposta un'istruttoria finalizzata a verificare un *deficit* nella gestione condominiale. All'esito del procedimento, il Tribunale di Milano, IX Sezione Penale, con Sentenza, emessa in data 5.12.2018, in relazione ai fatti come accertati sino al 28.9.2017 (cfr. Decreto di citazione diretta a giudizio in data 28.9.2017 del Pubblico Ministero presso il Tribunale Dr Piero Basilone e pag. nr. 3 della citata Sentenza), condannava il Signor [REDACTED] per il reato di appropriazione indebita della somma di Euro 17.831,26 alla pena di mesi 6 di reclusione e di Euro 300,00 di multa, essendo risultato provato che lo stesso non avesse "utilizzato parte delle somme ricevute dai condomini dello stabile indicato in imputazione che egli amministrava per le forniture dei singoli condomini, ma che se ne sia appropriato, utilizzandole a proprio vantaggio o, comunque, per fini diversi da quello per il quale erano state pagate, a vantaggio di terzi" (cfr. pag. 5 della citata Sentenza).

Consolidata giurisprudenza ammette l'utilizzo di prove costituite in un procedimento penale, anche come fonte esclusiva del convincimento del giudice, attesa l'ammissibilità delle prove atipiche e alla luce del principio di economia processuale, specialmente con riferimento a perizie e consulenze tecniche. Esse sono parificate alle prove documentali per l'ingresso nel processo e la relativa efficacia probatoria viene comunemente indicata come equiparabile alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o agli argomenti di prova (cfr. Cass. nr. 10599/2014; Cass. nr. 11555/2013; Cass. nr. 4667/1998; Cass. nr. 1670/1998; Cass. nr. 624/1998; Cass. nr. 4925/1987; Cass. nr. 4767/1984; Cass. nr. 3322/1983).

La Suprema Corte ha anche affermato che “anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso *iter* argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti” (Cass. nr. 12164/2021; Cass. nr. 18025/2019).

Pertanto, si ritiene di poter desumere un valido argomento di prova in merito alla sussistenza di responsabilità per *mala gestio* dei convenuti dalla suddetta Sentenza, nonostante la stessa non sia divenuta ancora irrevocabile.

Si configura, in tal caso, una cd. grave irregolarità ai sensi dell’art. 1129, comma 12, nr. 4) c.c., in quanto i convenuti avrebbero gestito il patrimonio del Condominio in modo da creare una confusione con i patrimoni personali sia del Signor [REDACTED] che della Società. Sorge quindi in capo ai convenuti la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. al risarcimento del danno subito dal Condominio in ragione della cattiva gestione operata, la quale, tra l’altro, ha costretto il Condominio a deliberare, in data 22.10.2015, un piano di rientro per coprire tutti i debiti insoluti (cfr. doc. nr. 16 di parte attrice).

Ai sensi della disciplina civilistica, ulteriori fattispecie che costituiscono ipotesi di *mala gestio* sono la mancata produzione del rendiconto di gestione condominiale e la mancata consegna della documentazione inerente il Condominio da parte del Signor [REDACTED]. Difatti, l’art. 1129 c.c., che regola gli obblighi dell’amministratore, impone a questo, al momento di cessazione dell’incarico, “di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai suoi condomini”. La stessa disposizione fa altresì rinvio alle norme sul mandato, assimilando la nomina dell’amministratore al conferimento di un mandato da parte del condominio. Ciò determina l’applicazione dell’art. 1713 c.c., che stabilisce l’obbligo per l’amministratore-mandatario a rendere

conto del proprio operato e, alla scadenza, rimettere al condominio-mandante tutto ciò che ha ricevuto in ragione del mandato.

In sintesi, la *mala gestio* così accertata determina, *in primis*, una responsabilità contrattuale in capo all'amministratore ex art. 1218 c.c. (in ragione del rapporto di mandato tra l'amministratore e il condomino) e, *in secundis*, l'obbligo dell'amministratore di produrre il rendiconto di gestione condominiale e di consegnare la documentazione relativa al condominio.

Avendo accertato la *mala gestio* di cui sopra, si quantifica il danno che ne deriva. Come già riportato in precedenza, il presente Tribunale ritiene opportuno fare affidamento alle risultanze della C.T.U., in ragione della natura tecnica-contabile della causa.

Orbene, la relazione del C.T.U. ha determinato un danno patrimoniale dello importo complessivo di € 183.446,16.

Non si ritiene che il minor importo determinato nel giudizio penale, pari a € 17.831,26, sia rilevante nella presente sede. Infatti, il suddetto importo è stata accertato in relazione al reato di appropriazione indebita e non alla più ampia ipotesi di *mala gestio*. È indubbio che nella cattiva gestione del Condominio rientri l'appropriazione indebita del patrimonio condominiale, ma questa ha cagionato danni ulteriori, che sono oggetto di risarcimento civile.

A motivo di quanto esposto sopra, le domande di parte attrice devono essere accolte.

Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo (ex D.M. nr. 55/2014).

La parte soccombente deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate con Decreto in atti del Giudice Dr Loredana Pederzoli in data 13.4.2021 (Euro 6.835,96 per onorario ed Euro 151,79 per rimborso spese).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:

- 1) accerta e dichiara la negligente gestione operata dal Signor [REDACTED] e dalla Società [REDACTED] con riferimento al Condominio di via [REDACTED] a Milano per gli anni 2013-2015;
- 2) condanna il Signor [REDACTED] e la società [REDACTED], in solido tra loro, a risarcire al Condominio di via [REDACTED] Milano il danno patito riferito agli anni 2013-2015 pari a € 183.446,16, oltre interessi legali (da tale importo potrà essere detratto quello eventualmente già versato a titolo di provvisoriale);
- 3) condanna il Signor [REDACTED] e la società [REDACTED] alla presentazione di tutta la documentazione ancora in suo possesso inerente il Condominio di via [REDACTED] Milano, nonché alla presentazione del rendiconto di fine di gestione;
- 4) condanna il Signor [REDACTED] e la società [REDACTED] alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in € 13.430,00 per compenso professionale ed in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge; condanna il Signor [REDACTED] e la società [REDACTED] al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate, come da Decreto pari numero in data 13.4.2021 del Giudice Dr Loredana Pederzoli, in Euro 6.835,96 per onorario ed Euro 151,79 per spese.

Milano, così deciso in data 28.12.2021

Il Giudice

Dr.ssa Francesca Maria Ferruta